

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Studi di settore. Il ministero dell'Economia ribadisce la possibilità di forzare i calcoli ma senza riflessi sulla congruità

Perdite su crediti, «Ine» a rischio

Il contribuente sollecitato a evidenziare il problema nelle note aggiuntive

**Lorenzo Pegorin**
Gian Paolo Ranocchi

Studi di settore con **normalità economica** a rischio se perdite su crediti di importo significativo incidono sull'indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione dei ricavi". La soluzione "fai da te" in questi casi può risolvere il problema, ma non evita la perdita dei benefici previsti per i soggetti congrui e coerenti. È questo il contenuto della risposta al question time 5-03277 di ieri del ministero dell'Economia.

La domanda posta al ministero riguarda le perdite su crediti. Tali oneri rilevando sull'indicatore di normalità economica "incidenza dei costi residuali di gestione dei ricavi", possono causare delle distorsioni sul risultato delle elaborazioni di Gerico, riflettendosi negativamente an-

che sull'analisi di congruità. Gli indicatori di normalità economica, ove non in linea rispetto agli standard previsti, contribuiscono alla stima dei maggiori ricavi dovuti per l'agognata "congruità". Di qui la richiesta al ministero se vi sia intenzione di intervenire sul piano normativo per rimuovere

LA PROMESSA

Con l'evoluzione attesa per il prossimo anno sarà eliminata l'anomalia già analizzata nella circolare 23/E/2013

l'errore sul predetto indicatore. Nella risposta si evidenzia che l'anomalia è nota alle Entrate in quanto già oggetto di chiarimenti nella circolare 23/E/2013 e si ribadisce che allo stato attuale l'unica possibilità per risolvere il problema è quella dell'iniziativa spontanea del

contribuente. Seguendo le istruzioni varate dalle Entrate con la circolare 29/E/2009 per situazioni valide in presenza di componenti di costo di natura finanziaria e straordinaria, il contribuente può infatti provvedere a un ricalcolo in house per verificare se, rimodulando il valore del numeratore dell'indicatore depurandolo del costo straordinario (quindi anche se riferito alle perdite su crediti), ottiene un resoconto di normalità. In questo senso sono le stesse modalità di compilazione e gestione degli studi di settore a indirizzare le imprese in presenza di situazioni anomale. Occorre però tenere bene presente che secondo il parere delle Entrate, anche se tale procedura si conclude positivamente dato che il ricalcolo rimuove la segnalazione di non normalità, essa non è abile a sanare sul piano tecnico e giuridico il resoconto di anomalia fornito dallo studio di settore a monte. Tanto è vero che l'Agenzia raccomanda ai contri-

buenti di dare opportuno riscontro del fatto nell'apposito quadro "note aggiuntive". Quindi anche se con il calcolo "fai da te" il problema appare risolto, il contribuente resta non normale e quasi sempre non congruo, con l'unico vantaggio di avere la strada spianata per spiegare all'Agenzia, se richiesto, che l'incoerenza dell'indicatore non evidenzia alcuna anomalia sostanziale. La risposta di ieri rassicura i contribuenti anche sul fronte degli invii delle comunicazioni di anomalia, visto che tali segnalazioni riguarderanno solo coloro che presentano anomalie sull'indicatore "incoerenza relativa all'incidenza dei costi residuali di gestione" particolarmente elevate (superiore al doppio della soglia massima prevista).

Occorre comunque ricordare che il permanere dell'impresa nella condizione di "non normalità" e anche di "non congruità" in caso di incidenza straordinaria di perdite su crediti, impe-

Amministratori di condominio: quando è indispensabile la nomina?

LA GUIDA PRATICA PER LA FAMIGLIA DA MARTEDÌ 29 LUGLIO LO SPECIALE DEL SOLE Le regole da seguire e le scelte di portafoglio per affrontare la crisi



disce comunque alla stessa di fruire dei benefici che sono riservati ai soggetti congrui e coerenti. Quindi una società non potrà fruire dell'esimente legale prevista per le società di comodo. Né un'impresa potrà accedere al cosiddetto "regime premiale". Pertanto il problema permane almeno fino a quando non sarà risolto alla radice e cioè quando Gerico sarà in grado di sterilizzare nell'analisi di congruità e coerenza l'anomalia (che comunque non riguarda solo le perdite su crediti, ma più in generale tutte le componenti straordinarie negative di reddito). La buona notizia è che la risposta di ieri del ministero anticipa che con le evoluzioni degli studi di settore previste per il prossimo anno (periodo 2014), l'indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" terrà comunque conto della componente perdita su crediti non segnalando più alcuna anomalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il DL 66/14. L'interpretazione autentica

Nelle coop utili ai soci finanziatori senza più vincoli

Adriano Melchiorri

Le cooperative, anche se le riserve indivisibili utilizzate a copertura delle perdite non sono state ricostituite, possono distribuire utili ai soci finanziatori, oppure destinarli a fini di beneficenza o mutualità, senza decadere dai benefici fiscali previsti dall'articolo 12 delle legge 904 del 1977. A precisarlo è il comma 12-ter, dell'articolo 4 del decreto legge 66/2014, introdotto al Senato in sede di conversione.

L'intervento normativo, avente natura interpretativa, integra l'articolo 3, comma 1 delle legge 28/1999, chiarendo che alle società cooperative e ai loro consorzi è consentito utilizzare le riserve indivisibili a copertura di perdite, senza perdere l'agevolazione fiscale, sempre che non distribuiscono utili "ai soci cooperatori" fino a quando le riserve non sono ricostituite. Si tratta di un vincolo disposto ai soli fini tributari che, nella precedente formulazione, vietava alle cooperative, con la sola eccezione della destinazione obbligatoria del 3% ai Fondi mutualistici, qualsiasi distribuzione di utili fino all'avvenuto ripristino delle riserve. Un obbligo generalizzato che penalizzava i soci finanziatori delle imprese cooperative e che, anche in presenza di una più che adeguata dotazione patrimoniale, non consentiva, ad esempio, alle banche di credito cooperativo di alimentare, con gli utili successivi ad una perdita, le erogazioni del Fondo benefico destinato a sostenere iniziative non profit e associa-

zioni. Dopo l'intervento chiarificatore, invece, l'obbligo di ricostituzione delle riserve continua a essere vincolante per le cooperative che intendono devolvere utili ai soci operatori a titolo di dividendo, di rivalutazione di quote o azioni, oppure di ristorni attribuiti come riparto dell'utile.

Resta da chiarire, comunque, che l'obbligo di ripristino e il vincolo alla distribuzione degli utili operano solamente se, per la copertura di perdite, sono state utilizzate riserve non tassate (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 novembre 2012). L'utilizzo di riserve indivisibili tassate, infatti, è soggetto solamente all'articolo 2545-ter del Codice civile e non ai vincoli della legge 28/1999 che, come chiarito dalla relazione accompagnatoria e dalla stessa agenzia delle Entrate (risoluzione 216/2009), ha valenza solamente fiscale. Quando la legge 28/1999 è stata emanata l'agevolazione dell'articolo 12/904 copriva tutte le somme accantonate a riserva indivisibile, ma dal 2002 l'esclusione è stata progressivamente ridotta e nei bilanci delle cooperative vi sono ora anche riserve indivisibili tassate. Considerato, poi, che l'utilizzo libero (nei limiti civilistici) degli utili tassati ha trovato esplicita conferma anche nella circolare 34/2005 (paragrafo 5) delle Entrate, sarebbe auspicabile che l'Agenzia confermasse che i vincoli imposti dalla legge 28/1999 non possono che essere riferiti alle sole somme non tassate accantonate alle riserve indivisibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Giudici in fuorigioco sui terreni edificabili

Valore di mercato per registro e indirette

Gian Paolo Tosoni

Il **valore venale** di mercato stabilito ai fini delle imposte di registro produce effetti anche ai fini delle imposte dirette e spetta al contribuente dimostrare il contrario. Questo principio, non condivisibile, è stato fissato dalla Corte di cassazione, sesta sezione civile, con l'ordinanza 16705/2014 depositata ieri in cancelleria.

La fattispecie riguarda la cessione di un terreno edificabile che ha generato plusvalenza tassabile in base agli articoli 67 e 68 dello stesso reddito diverso. L'amministrazione finanziaria ha proceduto all'accertamento di valore in via indiretta in base all'articolo 38 del Dpr 600/73, assumendo il valore accertato e definito ai fini dell'imposta di registro.

In materia di imposta di regi-

stro, l'agenzia delle Entrate può legittimamente accertare un maggior valore in confronto al corrispettivo dichiarato nell'atto di vendita in quanto l'articolo 52 del Dpr 131/86 prevede l'accertamento in base al valore venale, il quale può essere stabilito sulla base di elementi di comparazione, superiore al prezzo di vendita. Tuttavia tale maggior valore, anche se

accettato dall'acquirente in sede di accertamento con adesione, non può essere traslato pari pari ai fini di un accertamento in materia di imposte dirette a carico del venditore; infatti l'articolo 68 del Tuir prevede che la plusvalenza è determinata in base alla differenza fra i corrispettivi percepiti (criterio di cassa) e i relativi costi.

La circostanza che ai fini

dell'imposta di registro il valore venale sia stato fissato in misura più elevata può al massimo rappresentare una presunzione semplice a favore dell'amministrazione finanziaria.

Ma la presunzione semplice e cioè quella che da fatti noti conduce a quelli ignoti, non può comportare che l'onere della prova sia a carico del contribuente. È pacifico infatti che se una presunzione è semplice, l'Ufficio deve integrare la pretesa con ulteriori elementi di supporto a pena di nullità (seminario dei giudici tributari in www.

giustizia-tributaria.it).

Anche perché la prova richiesta al contribuente sarebbe diabolica. Se pensi a una persona fisica che abbia ceduto un'area edificabile al prezzo di 100 e che le Entrate abbiano stabilito che il valore venale è 120. Il venditore oltre alla prova del titolo di pagamento ricevuto, peraltro riportato espressamente nel rogito di vendita, cosa altro può fare per dimostrare che ha percepito 100 e non 120? Il fisco non può chiedere l'impossibile al cittadino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

GIUSTIZIA

Elevato a 11.369,24 euro il reddito per accedere al gratuito patrocinio

Adeguate il limite di reddito per il gratuito patrocinio. Con il decreto 1° aprile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 di ieri il Capo del dipartimento degli affari di giustizia del ministero della Giustizia di concerto con il Ragioniere generale dello Stato l'importo per

l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato passa da 10.766,33 euro a 11.369,24 euro. L'adeguamento viene effettuato ogni due anni in base alla variazione rilevata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo, variazione che nell'ultimo biennio è stata del 5,6 per cento.

TRIBUTI LOCALI

Svimez: «Cresce la pressione fiscale al Sud, si riduce al Nord»

Aumenta tra il 2010 e il 2012 la pressione del fisco locale nei territori più poveri (al Sud) mentre si riduce per quelli più ricchi (al Nord). È quanto emerge dalla ricerca della Svimez (l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno). Più in dettaglio: nel 2012, a fronte di un reddito di

29.477 euro pro capite, in media ogni cittadino veneto ha versato al proprio comune di residenza 532 euro, contro gli oltre 550 di un campano (che però ha un reddito di oltre 13mila euro più basso). Inoltre dal 2007 al 2012 l'Ici-Imu al Nord è crollata del 39%, mentre al Sud è scesa soltanto dell'1,1%.

MEDICI

L'Ordine di Milano ricorre al Tar contro il nuovo Codice deontologico

L'Ordine dei Medici di Milano ha deciso all'unanimità di ricorrere al Tar del Lazio contro il nuovo giuramento di Ippocrate e il nuovo Codice deontologico. Per l'Ordine ricorre la proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, non è

vincolante per i 106 Ordini provinciali e non è condivisibile perché presenta alcuni punti critici; ad esempio, con il nuovo testo il medico che si opponesse agli ordini palesemente sbagliati di un giudice o di un funzionario amministrativo sarebbe sanzionabile.

CORTE DEI CONTI

Bilanci in ordine per l'Impgi ma mini-pensioni ai collaboratori

Aumenta di 30 milioni il segno positivo nella gestione sostitutiva dell'Impgi, l'Istituto di previdenza dei giornalisti. Ma la spinta a questo risultato ottenuto nel 2013 è stata data soprattutto dalle plusvalenze per la cessione della prima quota del patrimonio al nuovo

fondo immobiliare. Lo rileva la Corte dei conti, che sottolinea anche i risultati positivi (avanzo di 42,8 milioni) della gestione separata, dove però preoccupano «i tassi di sostituzione molto contenuti» che caratterizzeranno le pensioni degli iscritti.

“MASSIME SCELTE” DI LA ROCHEFOUCAULT È FONDAMENTALE O INDISPENSABILE?



A SOLI 0,50*€ IN PIÙ MENO DI UN CAFFÈ

GLI INDISPENSABILI, I GRANDI SAGGI CHE NON POSSONO MANCARE NELLA TUA LIBRERIA.

Da Seneca a Nietzsche, da Platone a Goethe e poi Schopenhauer e Sant'Agostino: i maestri del pensiero rivivono ne "Gli Indispensabili", una straordinaria raccolta di 20 saggi fondamentali per arricchire il tuo sapere. Nono appuntamento con "Massime scelte" di La Rochefoucault.

www.ilssole24ore.com/gliindispensabili

In collaborazione con **RADIO 24**

Ascolta il cacciatore di libri ogni sabato alle ore 6.45 e alle ore 22.00. Un libro tira l'altro ogni domenica alle ore 6.30 e alle ore 22.30.

Il Sole **24 ORE** Il primo quotidiano digitale

IN EDICOLA SOLO MARTEDÌ 29 LUGLIO "MASSIME SCELTE".

Società. Il DL competitività e gli statuti

Con rinvio al Codice Srl senza i sindaci

Angelo Busani

Il DL 91/2014 spezza il collegamento, sempre esistito, tra il capitale della Srl e l'attivazione delle funzioni di controllo. Prima del DL 91/2014 era infatti previsto che, se il capitale della Srl eguagliava o superava la soglia minima di capitale disposta dalla legge per costituire una Spa, allora nella Srl avrebbe dovuto essere nominato l'organo di controllo. Con la riduzione della soglia minima del capitale sociale della Spa a 50mila euro, il legislatore ha inteso evitare che tutte le Srl con capitale sociale pari o superiore a 50mila euro dovessero provvedere alla nomina dell'organo di controllo.

A parte ogni ragionamento sulla coerenza di una legislazione che obbliga alla nomina dei sindaci in una Spa con 50mila euro di capitale e che consente invece a una Srl di rimanere senza organo di controllo pur avendo il capitale di milioni di euro, sotto il profilo tecnico c'è da valutare come si debbono leggere gli statuti delle Srl vigenti, che abbiano un capitale sociale uguale o superiore a 50mila euro, alla luce di questa nuova normativa. Infatti: ■ ci possono essere statuti che dispongono la nomina dell'organo di controllo quando il capitale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni;

■ ci possono essere statuti che si limitano, genericamente, a rinviare all'articolo 2477 del Codice civile o alle ipotesi di legge. Ebbene, secondo il Consiglio notarile di Roma che al tema ha dedicato una massima, nella ipotesi elencata per prima la nomina dell'organo di controllo sarebbe obbligatoria, mentre nel secondo caso l'obbligo di nomina dell'organo di controllo non scatterebbe.

Un'altra massima viene dedicata alla sorte dei componenti degli organi di controllo

delle Srl in carica all'entrata in vigore (25 giugno 2014) della modificazione operata nell'articolo 2477 del Codice civile dal DL 91/2014. I componenti dell'organo di controllo nominati da Srl già iscritte alla data di entrata in vigore del DL 91/2014 e dotate di un capitale sociale pari o superiore a 120mila euro restano in carica fino alla loro naturale scadenza, a meno di decesso o dimissioni e fatta salva l'ipotesi di revoca per giusta causa.

L'ultima massima concerne, sempre in relazione al DL 91, l'estensione delle metodologie alternative di stima, rispetto alla perizia giurata dell'esperto nominato dal Tri-

NOTAI DI ROMA

Le Massime del Consiglio notarile sulle conseguenze del nuovo articolo 2477: organo di controllo slegato dal capitale sociale

bunale (e previste per i conferimenti in natura nelle Spa), anche alla valutazione degli "acquisti pericolosi" (e cioè gli acquisti che la Spa compie dai propri soci e amministratori nel suo primo periodo di vita) e del patrimonio delle società che sono fatte oggetto di trasformazione da società di persone in società di capitali. Secondo la massima, si può dunque far ricorso alla stima non giurata di un esperto indipendente non nominato dal Tribunale sia per la valutazione degli "acquisti pericolosi" sia per la valutazione del patrimonio delle società che sono fatte oggetto di trasformazione da società di persone in società di capitali, purché si tratti di una relazione di stima che abbia le caratteristiche richieste dalla legge per essere di supporto a un conferimento in natura nelle società per azioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA